

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

► M2 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE

(85/73/CEE) ◀

(GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 88/409/CEE del Consiglio del 15 giugno 1988	L 194	28	22.7.1988
► <u>M2</u> Direttiva 93/118/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993	L 340	15	31.12.1993
► <u>M3</u> Direttiva 94/64/CE del Consiglio del 14 dicembre 1994	L 368	8	31.12.1994
► <u>M4</u> Direttiva 95/24/CE del Consiglio del 22 giugno 1995	L 243	14	11.10.1995
► <u>M5</u> Direttiva 96/17/CE del Consiglio del 19 marzo 1996	L 78	30	28.3.1996

▼B► **M2 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 29 gennaio 1985****relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE**

(85/73/CEE) ◀

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,considerando che, soprattutto per uniformare le garanzie sanitarie offerte al consumatore, la direttiva 64/433/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE <sup>(5)</sup>, assoggetta ad ispezioni e controlli sanitari le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari;considerando che, allo scopo di preservare la salute umana e animale nella Comunità, la direttiva 72/462/CEE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(7)</sup>, dispone che le autorità competenti degli Stati membri procedano a controlli sanitari all'importazione di carni fresche e che altri controlli vengano eseguiti all'interno dei paesi terzi esportatori da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione;

considerando che la direttiva 64/433/CEE riguarda unicamente le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari; che nondimeno le autorità degli Stati membri hanno istituito regimi nazionali di controllo per le carni fresche destinate esclusivamente al mercato nazionale;

considerando che la direttiva 71/118/CEE <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/642/CEE <sup>(9)</sup>, ha previsto l'attuazione di ispezioni e controlli sanitari per le carni fresche di volatili da cortile;

considerando che queste ispezioni e questi controlli danno luogo alla riscossione di contributi che sono attualmente finanziati in forme diverse nei vari Stati membri; che questa disparità rischia di ripercuotersi negativamente sulle condizioni di concorrenza tra prodotti soggetti per lo più a organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, per ovviare a questa situazione, occorre adottare norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli;

considerando che, a causa delle disposizioni e delle procedure amministrative di gestione e di finanziamento nazionali, conviene stabilire un termine supplementare di due anni per consentire alla Repubblica ellenica di applicare il meccanismo necessario alla riscossione del contributo relativo alle ispezioni ed ai controlli,

<sup>(1)</sup> GU n. C 168 del 28. 6. 1984, pag. 4.

GU n. C 97 del 29. 4. 1981, pag. 12.

GU n. C 162 del 22. 6. 1984, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 116. Parere reso il 17 gennaio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 1. Parere reso il 12 dicembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.<sup>(5)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(7)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(8)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.<sup>(9)</sup> GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 26.

**▼B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**▼M2***Articolo 1*

1. Gli Stati membri provvedono:
  - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate dalle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 71/118/CEE, comprese le spese inerenti ai controlli previsti dalla direttiva 86/469/CEE, nonché le spese derivanti dal controllo delle norme della direttiva 93/118/CEE (1);
  - a garantire il finanziamento:
    - delle altre ispezioni e controlli veterinari previsti per i prodotti contemplati dalle direttive elencate nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE;
    - dei controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE per i prodotti d'origine animale diversi dalle carni contemplate al primo trattino, compresi i controlli sulla presenza di residui.
2. I contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo:
  - degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;
  - delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,
 per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1.
3. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere:
  - per le carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato;
  - a decorrere da una data da stabilire al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 6, un contributo comunitario per i controlli effettuati sui prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.
2. In attesa delle decisioni menzionate al secondo trattino del paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, nel rispetto dei principi pertinenti per la fissazione dei contributi comunitari.
3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione.
4. I contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 1 e la loro certificazione. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione degli stabilimenti autorizzati, in conformità della normativa di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE.

La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione — per la prima volta due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua

(1) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15.

▼ M2

richiesta — i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo di tali contributi e devono essere in grado di motivare il loro metodo di calcolo.

*Articolo 3*

1. Nel quadro dei controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 20 della direttiva 90/675/CEE, la Commissione ha la facoltà di verificare, senza preavviso, l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando uno Stato membro ritiene che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non corrispondono agli oneri effettivamente sostenuti per detti controlli, esso ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare agli articoli 10 e 11.

*Articolo 4*

I contributi devono essere versati dal conduttore o dal proprietario dello stabilimento che procede alle operazioni contemplate nelle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE cui è concessa la facoltà di trasferire i contributi versati per l'operazione in questione alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate dette operazioni. Per le importazioni i contributi sono a carico dell'importatore o dell'agenzia doganale che agisce a nome dell'importatore.

*Articolo 5*

Il tasso da adottare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente direttiva è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli Stati membri adottano tuttavia per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al primo comma per gli ultimi tre anni.

*Articolo 6*

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può completare la presente direttiva con allegati specifici, in modo da stabilire, nella misura necessaria all'esecuzione dei controlli previsti dalle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e dalla direttiva 90/675/CEE, i livelli forfettari dei contributi comunitari e fissare le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva, nonché le eccezioni.

2. L'allegato della presente direttiva può essere modificato o completato secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1996 il Consiglio procede a un riesame della presente direttiva sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.

*Articolo 7*

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a quanto segue:

- tassi di conversione adottati ogni anno a titolo dell'articolo 5;
- luogo/luoghi di riscossione dei contributi, con le necessarie motivazioni, a titolo dell'allegato, capitolo I, punto 6.

*Articolo 8*

1. La Grecia è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo.

**▼ M2**

Le autorità greche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse.

Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni.

2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle stesse deroghe.

**▼ B***Articolo ► M2 9 ◀*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

*Articolo ► M2 10 ◀*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M2***ALLEGATO***CONTRIBUTI APPLICABILI ALLE CARNI CHE RIENTRANO NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE**

## CAPITOLO I

**Carni che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE**

Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è fissato nel modo seguente, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2:

1. Fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione

— i seguenti importi forfettari:

- a) carni bovine:
  - bovini adulti: 4,75 ecu/capo,
  - giovani bovini: 2,5 ecu/capo;
- b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo;
- c) suini: 1,30 ecu/capo;
- d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa:
  - i) inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo,
  - ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo,
  - iii) superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo.

In attesa di un riesame delle norme di ispezione per gli agnelli, i caprini e i suinetti di peso inferiore a 12 kg e comunque entro il 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono riscuotere, a titolo dell'ispezione di tali animali macellati, un importo corrispondente al costo reale dell'ispezione;

e) ► **M5** fino al 30 giugno 1996 ◀ l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione ante mortem e post mortem prevista dalla direttiva 71/118/CEE è fissato:

- i) o forfettariamente ai livelli seguenti:
  - polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo;
  - altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ecu/capo;
  - altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ecu/capo;
- ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, conformemente al punto i): 0,03 ecu/volatile;

— una parte relativa

- a) alle spese amministrative non potrà essere inferiore a 0,725 ecu per tonnellata;
- b) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ecu/tonnellata.

2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE devono essere coperti:

a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.

Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;

b) mediante la riscossione dei costi reali di ispezione per ogni ora prestata, considerando come prestata ogni ora iniziata.

Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 % sugli importi previsti al punto 1;

3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE.

▼ **M2**

Le modalità di applicazione del presente punto possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che formano oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi.

4. Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono:

a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a).

Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), le condizioni da soddisfare possono essere le seguenti:

- maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,
- maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,
- frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,
- maggiori spese causate da particolari durate del trasporto,
- maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
- frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione,
- esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.

L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;

b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi.

5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, struttura degli stabilimenti e rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogare verso il basso a concorrenza dei costi reali di ispezione:

a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;

b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,
- il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,
- lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,
- non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,
- deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano al punto 1.

6. I contributi di cui ai punti da 1 a 4 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

In deroga al primo comma, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le filiere di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo.

Tuttavia, qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui al primo comma, lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

▼ M2

## CAPITOLO II

**Carni che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 72/462/CEE**

1. Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino è fissato conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata, con un importo minimo di 30 ecu per partita; tale importo minimo non è riscosso nel caso di piccole partite importate nell'ambito degli scambi commerciali tra le regioni frontaliere.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi reali.

▼ M4

2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi seguenti Nuova Zelanda, Canada, Australia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Uruguay, Cile, Argentina, Svizzera e Norvegia i quali al 31 dicembre 1994 hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di un tale accordo e non oltre il 31 dicembre 1996 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1° gennaio 1994.

Questa riduzione può al massimo essere del 55 % rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1.

L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura prevista al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità,
- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.

▼ M2

3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli.

All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie date dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari.

▼ M3▼ M2

5. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera.
6. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.